



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



UFFICIO SINDACALE

PROT.: BP/II/2011 – 3066

OGGETTO: MESSAGGIO INPS SU APPLICAZIONE ARTICOLO 12, COMMI 5 E 5 BIS, LEGGE 122/2010 (RISERVA DI 10.000 UNITÀ COLLOCATE IN MOBILITÀ CON CONSERVANO I REQUISITI PREGRESSI PER IL PENSIONAMENTO)

Roma, 15 settembre 2011

A tutte le Fiom regionali

A tutte le Fiom territoriali

Alla segreteria e apparato nazionale

Care compagne e cari compagni,
in questi giorni ci sono arrivate numerose segnalazioni delle difficoltà che si sono determinate nei territori laddove i lavoratori che avrebbero maturato a gennaio 2011 i requisiti per andare in pensione, conservando le finestre antecedenti all'emanazione della legge 122/2010 (cosiddetta riserva dei 10.000), non si sono ancora visti riconoscere la pensione nel mese di luglio 2011 (secondo la prevista finestra pensionistica) in quanto l'INPS nazionale non ha ancora completato la definizione degli elenchi degli aventi diritto.

Si è così determinata una situazione di estremo disagio per questi lavoratori e lavoratrici, che, a tutt'oggi non sono ancora stati ammessi alla pensione e, tuttavia sono cessati dalla mobilità per raggiungimento del periodo massimo previsto dai relativi accordi nonché dalle normative vigenti riguardo a mobilità e cassa integrazione.

Avendo posto la questione alla CGIL nazionale, siamo stati informati che due giorni fa si è svolto un incontro in cui l'INPS ha dato assicurazioni che l'elenco delle persone interessate verrà definito nei prossimi giorni e che, tuttavia, al fine di evitare che i lavoratori si trovassero nella condizione di non percepire alcuna integrazione al reddito per il periodo intercorrente tra la cessazione della mobilità e l'effettiva collocazione in pensione, **nel mese di agosto era stata diramata una circolare a tutte le INPS territoriali e regionali in cui si comunicava che Il Ministero del lavoro ha autorizzato l'Istituto ad erogare a tutti gli aventi diritto due mensilità di indennità di mobilità per i mesi di Luglio e Agosto 2011. Tali somme saranno erogate come anticipo sulle future spettanze pensionistiche, che verranno conguagliate all'atto dell'effettiva collocazione in pensione**, oppure - nel caso di coloro che non rientrassero nel bacino dei 10.000 - come prima erogazione dell'indennità aggiuntiva prevista dalla finanziaria 2011.

Ovviamente tale intervento non è che un piccolo palliativo rispetto al grande pasticcio creato con l'introduzione della norma e alle conseguenti lungaggini amministrative, di cui sono responsabili Ministero e INPS.

La Cgil, anche sulla base delle nostre sollecitazioni, ha richiesto la massima rapidità e trasparenza nella definizione degli elenchi e nella comunicazione ai singoli aventi diritto, così come è stato sollecitato il provvedimento ministeriale che deve consentire l'erogazione dell'indennità di mobilità fino all'apertura della finestra pensionistica per tutti coloro, che pur

andati in mobilità per accordi sindacali stipulati prima del 30 maggio 2010, non rientrassero nel bacino dei 10.000.

Allo stesso tempo è stata sollecitata l'estensione del provvedimento provvisorio (pagamento della mobilità in anticipo sulle future spettanze) anche alle mensilità di settembre e ottobre per evitare che i lavoratori rimangano senza reddito nel caso di ulteriori ritardi o difficoltà nel perfezionare la pratica per la loro immissione in pensione.

Vi allego copia della comunicazione dell'INPS nazionale del 12 agosto, in modo che sulla base di tale documento possiate intervenire nei confronti di tutte quelle sedi territoriali che non avessero dato seguito a quanto ivi previsto.

Vi invito inoltre a segnalarci (b.pettine@fiom.cgil.it) tutti i casi problematici che si venissero a creare nei vostri territori.

Un caro saluto.

PER L'UFFICIO SINDACALE DELLA FIOM NAZIONALE

Barbara Pettine

Allegato:

- messaggio Inps 13655 del 12 agosto 2011

[Vai Inizio testo](#) [Vai Fine Testo](#) [Stampa](#)

INPS
Hermes



Protocollo: 2011/0064
/016355INPS.HERMES.12
/08/2011.0016355

Tipo Messaggio
Standard

Classificazione
Destinatari
ALL

Mittente

0064___/Ufficio di Segreteria del Direttore
Generale

Ufficio

Direzione

Messaggio N. 016355 del 12/08/2011 14.14.50

[Inizio Pagina](#) [Vai Fine Testo](#)

Oggetto: applicazione dell'articolo 12, commi 5 e 5 bis, della legge n. 122 del 2010. Pagamenti delle prestazioni di sostegno al reddito (mobilità e assegno straordinario) mesi di luglio e agosto 2011.

Testo

DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori Regionali
Ai Direttori Provinciali
Ai Direttori delle Agenzie

Premessa

L'articolo 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010 stabilisce che la disciplina dell'accesso al pensionamento in vigore prima dell'entrata in vigore della legge stessa si continui ad applicare nei limiti di 10.000 unità ai:

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.

223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il successivo comma 6 attribuisce all'Istituto il compito di effettuare il monitoraggio per stabilire i soggetti, che rientrano nelle fattispecie elencate, che possono continuare a beneficiare della disciplina di accesso al pensionamento previgente alla legge 122 del 2010.

L'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è poi intervenuto sulla materia aggiungendo il comma 5 bis al citato articolo 12, ai sensi del quale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre, in alternativa a quanto previsto dal comma 5, la concessione del prolungamento del trattamento di sostegno al reddito limitatamente al periodo intercorrente tra la prima data utile di accesso al pensionamento secondo la vecchia disciplina e la prima data utile di accesso al pensionamento prevista dalla nuova disciplina.

Non essendo stato possibile ultimare le operazioni necessarie all'individuazione dei destinatari dell'articolo 12, commi 5 e 5 bis, della legge n. 122 del 2010, nonché definire i criteri per l'applicazione del citato comma 5 bis, l'Istituto ha sospeso l'erogazione delle prestazioni in essere per le quali è già decorso il termine di scadenza.

In particolare, non è stato possibile procedere alla liquidazione della pensione con decorrenza ante legge n. 122 del 2010, né si è potuto procedere al prolungamento della tutela del reddito (mobilità o assegno straordinario) fino alla nuova decorrenza della pensione.

L'Istituto ha immediatamente segnalato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la problematica per i provvedimenti del caso al fine di evitare situazioni critiche legate alla mancata percezione della pensione e della prestazione di sostegno al reddito.

Lo stesso Dicastero, nel prendere atto dell'urgenza segnalata, ha autorizzato l'Istituto a pagare - in via provvisoria - la prestazione di sostegno al reddito per i mesi di luglio e agosto 2011 ai seguenti soggetti:

- lavoratori in mobilità ordinaria o lunga che, avendo perfezionato il requisito della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, all'interno del periodo della mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2011, avrebbero potuto percepire, previa presentazione della relativa domanda, la pensione con decorrenza luglio 2011, secondo le norme previgenti la legge n. 122/2010, e il cui trattamento di mobilità è stato sospeso al 30 giugno 2011;
- lavoratori in esodo a carico dei fondi di solidarietà, titolari al 1° maggio 2010 di assegno straordinario che, avendo perfezionato il requisito della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, all'interno del periodo della fruizione dell'assegno straordinario successivamente al 1° gennaio 2011, avrebbero potuto percepire, previa presentazione della relativa domanda, la pensione con decorrenza luglio 2011, secondo le norme previgenti la legge n. 122/2010.

1. Pagamento dei trattamenti di sostegno per i mesi di luglio e agosto 2011.

Al fine di monitorare la spesa rispetto alle somme appositamente stanziare, le Strutture dovranno segnalare le posizioni di lavoratori rientranti in detta fattispecie, chiedendo specifica autorizzazione al

pagamento del trattamento di sostegno, inviando la e-mail:

- alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito all'indirizzo di posta elettronica lucian.sorrentino@inps.it, per i soggetti precedentemente ammessi al trattamento di mobilità ordinaria o lunga;
- alla Direzione Centrale Pensioni all'indirizzo di posta elettronica raffaella.camponeschi@inps.it ovvero graziella.ceccarini@inps.it, per i soggetti precedentemente ammessi all'assegno straordinario di sostegno al reddito. Il pagamento dovrà essere effettuato, a titolo di acconto, con imputazione al conto GPA51/099 e con il modello con IP6bis.

Per i soggetti che rientreranno nell'applicazione del citato comma 5 (mantenimento della disciplina delle decorrenze in vigore prima della legge n. 122 del 2010) le somme in questione saranno considerate come acconto e dovranno, pertanto, essere recuperate sugli arretrati della pensione in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Per i soggetti che risulteranno destinatari del comma 5 bis (prolungamento della tutela del reddito fino alla nuova decorrenza della pensione), il pagamento di cui al presente messaggio sarà considerato anticipo dello stesso. Anche a tale riguardo, si fa riserva di successive istruzioni per l'eventuale recupero.

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE
CRUDO

 [Inizio Pagina](#)  [Vai Inizio testo](#)